

A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE

Oggetto: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Prorogato al 12 ottobre 2017 l'obbligo di denuncia infortuni per assenze fino a tre giorni.

La legge 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe) sposta al **12 ottobre 2017**, quindi di altri 6 mesi, l'obbligo di cui all'oggetto, inizialmente previsto a partire dal 12 aprile prossimo.

**L'obbligo di denunciare all'INAIL**, ai fini statistici, anche gli infortuni con **prognosi fino a tre giorni**, infatti, doveva entrare in vigore dal 12 aprile 2017, esattamente sei mesi dopo l'entrata in vigore del provvedimento istitutivo del SINP (12 ottobre 2016), così come previsto all'art. 18, comma 1-bis del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza).


Ai sensi della proroga inserita nella suddetta legge di conversione, pertanto, per i datori di lavoro scatta **dal 12 ottobre 2017** l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite al SINP, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento).

Ai fini statistici e assicurativi, l'obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro che comportino **un'assenza superiore ai tre giorni**, si considera assolto attraverso la denuncia (sempre per via telematica) di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Sarà l'INAIL stesso a caricare nel Sistema Informativo SINP i dati e le informazioni relativi a tutti gli infortuni sul lavoro.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza  
(Giancarlo Cipullo)



CI/RU